

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

## **CONVENZIONE**

PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI  
(ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN  
PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO  
NAZIONALE

**CONVENZIONE**

**PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO CONCESSE A CITTADINI STRANIERI (ED ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO, RICERCA O PERFEZIONAMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE.**

L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno 8 del mese di ottobre

**TRA**

**il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, di seguito denominato anche “MAECI”, con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, C.F. n. 80213330584, PEC: [dgdp.04@cert.esteri.it](mailto:dgdp.04@cert.esteri.it), rappresentato nel presente atto dal Ministro Plenipotenziario Alessandro De Pedys, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale – Legale rappresentante, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede legale del Ministero, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

*da una parte*

e

**l'Università per Stranieri di Siena** di seguito denominata anche “Università”, con sede legale in Piazza Carlo Rosselli, 27-28 –Siena, C.F. 80007610522, P. IVA n.00980510523, PEC: unistrasi@pec.it, rappresentata nel presente atto dal Rettore, Prof. Tomaso Montanari munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

*dall'altra parte*

**PREMESSO CHE**

- a) nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il MAECI – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (in forma abbreviata DGDP) – è autorizzato, dalla legge 11 aprile 1955, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, a concedere borse di studio a cittadini stranieri, o Italiani Residenti all'Estero, o apolidi, che si rechino in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico – art. 1, comma 1, lett. a);
- b) sussistono le necessarie risorse finanziarie per la specifica esigenza, sul Capitolo di Bilancio 2619 Piano Gestionale 4 – Esercizio Finanziario 2024 ed Esercizio Finanziario 2025;

- c) la Direttiva del Ministero dell'Interno dell'1 marzo 2000, contenuta nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2000, in materia di visti di ingresso, individua nella borsa di studio un utile mezzo economico di sostentamento per gli studenti stranieri iscritti ad Atenei sul territorio italiano;
- d) la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale sostiene l'utilità di sottoscrivere apposite convenzioni con le Università italiane presso le quali risulta iscritto un numero congruo di studenti borsisti MAECI per Anno Accademico, nell'ottica di una più proficua razionalizzazione e dello snellimento delle procedure di erogazione del pagamento delle relative borse di studio MAECI;
- e) l'Università per Stranieri di Siena, per i programmi didattici e per i percorsi formativi specificatamente destinati a studenti stranieri che per proprio mandato istituzionale realizza, risponde alle esigenze istituzionali del MAECI - Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;

MAECI e UNIVERSITÀ sono anche indicati nel prosieguo singolarmente come la "Parte" e, collettivamente, come le "Parti".

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE  
INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Il MAECI rimborsa all'Università le quote relative al pagamento delle borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero selezionati per l'effettuazione di un periodo di studio, ricerca o perfezionamento in Italia.

**Art. 2**

La presente Convenzione ha durata per l'anno accademico 2024/2025. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il valore massimo presunto della presente convenzione è pari Euro 500.000. Detto importo deve considerarsi comprensivo di tutti gli oneri necessari.

**Art. 3**

La selezione dei beneficiari delle borse di studio è effettuata da apposite Commissioni di selezione miste o ad hoc nei Paesi di provenienza dei candidati, a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero competenti e secondo le istruzioni fornite dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

**Art. 4**

Sulla base dei risultati delle selezioni effettuate dalle Commissioni di cui al precedente articolo 3), una volta espletate tutte le procedure di assegnazione delle borse di studio, il competente Uff. IV DGDP comunica formalmente all'Università per Stranieri di Siena, entro il 31 ottobre 2024, l'elenco dei nominativi dei borsisti per ciascuna tipologia dei corsi interessati, comprese le relative mensilità di assegnazione e le ripartizioni di pagamento delle singole borse.

**Art.5**

5.1. L'Università precisa che le seguenti tipologie di Corso, Master Specialistici di I e II livello, non possono essere incluse nella presente Convenzione.

5.2 L'Università concede l'esonero dai contributi ai beneficiari che si iscrivono a Lauree Magistrali.

**Art.6**

L'Ufficio IV della DGDP provvede a quantificare per ogni Anno Accademico la somma necessaria alla copertura finanziaria dell'erogazione delle borse di studio in questione, nei limiti di cui all'art. 2, in base all'accertato numero di mensilità stanziato nel periodo di validità della presente Convenzione ed in relazione alle effettive disponibilità finanziarie di bilancio del competente capitolo di spesa della DGDP.

**Art.7**

7.1 L'Università per Stranieri di Siena si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per la verifica dell'effettiva iscrizione dei borsisti MAECI, nonché del profitto e degli esami regolarmente sostenuti nel corso dell'Anno Accademico.

7.2 A seguito della comunicazione degli elenchi dei borsisti MAECI, di cui all'Art. 4, l'Università per Stranieri di Siena si impegna a:

- dare immediato riscontro (comunque entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli elenchi), segnalando all'Uff. IV DGDP i nominativi di studenti borsisti MAECI che non risultino iscritti presso l'Università per Stranieri di Siena;
- comunicare tempestivamente all'Uff. IV DGDP i nominativi dei borsisti che dovessero rinunciare alla borsa, non risultare iscritti per una parte del periodo compreso dalla borsa o terminare gli studi prima del termine ultimo previsto dalla borsa;
- verificare con le Questure locali le procedure relative al rilascio del permesso di soggiorno connesse all'iscrizione dei borsisti MAECI presso l'Università per Stranieri di Siena.

7.3 Tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

ingresso e soggiorno nel territorio nazionale sono a carico dei borsisti.

7.4 Il pagamento delle borse di studio in favore dei borsisti è anticipato dall'Università per Stranieri di Siena previa verifica di tutte le condizioni di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2. Le somme e le ripartizioni relative ai pagamenti a favore di ciascun borsista seguiranno l'elenco comunicato dall'Ufficio IV DGDP all'Università per stranieri di Siena come da riferimento all'art. 4.

7.5 La copertura assicurativa (infortuni e rimborso spese mediche) in favore dei borsisti è direttamente garantita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, nei limiti e alle condizioni previste dalla relativa polizza.

### **Art. 8**

8.1 L'Università per Stranieri di Siena è tenuta ad inviare all'Ufficio IV DGDP un rendiconto contabile analitico dal quale risultino i pagamenti effettuati nei periodi di riferimento, secondo lo schema sotto indicato, e l'elenco dei borsisti in favore dei quali sono stati erogati i pagamenti. Per i borsisti per i quali non sono stati erogati pagamenti è necessario specificare la motivazione del mancato pagamento delle quote spettanti.

Periodo I	I rata	Novembre dicembre 2024
Periodo II	II rata	Gennaio febbraio marzo aprile maggio 2025
Periodo III	III rata	Giugno luglio agosto settembre 2025

8.2 Il rendiconto deve pervenire all' Ufficio IV DGDP entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento. La DGDP procede alla liquidazione dell'importo a favore dell'Università entro 60 giorni dalla ricezione del consuntivo.

8.3 Ai rendiconti dell'Università per Stranieri di Siena deve essere allegata una dichiarazione del Dirigente Responsabile per i pagamenti delle borse di studio, attestante la regolarità contabile dei dati riportati nello stesso rendiconto e la corrispondenza alle scritture contabili dell'Università per Stranieri di Siena. La predetta dichiarazione deve altresì specificare che i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti previo accertamento della certificazione di cui ai punti 7.1 e 7.2 e secondo le condizioni del punto 7.4.

8.4 La documentazione comprovante l'erogazione delle quote delle

borse di studio verrà conservata presso l'Università per Stranieri di Siena a disposizione di ogni eventuale verifica sia da parte del MAECI sia da parte degli Organi di Controllo.

#### **Art. 9**

Ognuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione, comunicandolo all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni. La Convenzione continuerà comunque ad avere effetto sino all'espletamento di tutti gli obblighi riferibili alla scansione temporale in atto al momento del recesso.

#### **Art. 10**

Al fine di assicurare la migliore esecuzione della presente Convenzione, le Parti designano come referenti responsabili:

- Per il MAECI, la Consigliera di Legazione Giulia Campeggio, in qualità di Capo Ufficio IV della DGDP;
- Per l'Università per Stranieri di Siena, la Direttrice Generale Silvia Tonveronachi.

#### **Art. 11**

Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 12**

12.1 Il MAECI e l'Università per Stranieri di Siena concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

12.2 Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere riguardo all'esecuzione o all'interpretazione della presente Convenzione il Foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 13**

A tutti gli effetti del presente Atto le Parti eleggono domicilio in:

- MAECI: Piazzale della Farnesina, n. 1, 00135 Roma  
PEC: [dgdp.04@cert.esteri.it](mailto:dgdp.04@cert.esteri.it),
- UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA:  
Piazza Carlo Rosselli, 27-28 – 53100 Siena  
PEC: [unistrasi@pec.it](mailto:unistrasi@pec.it)

#### **Art. 14**

Le Parti dichiarano reciprocamente di aver negoziato il presente Atto in ogni sua clausola e di averne interamente compreso il senso e la portata, nonché i rispettivi obblighi. Qualsiasi variazione e/o

modifica al presente atto dovrà essere concordata tra le Parti e confermata per iscritto.

**Art. 15**

Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avvenga in conformità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di raccordo contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati personali - dei dipendenti e dei collaboratori delle Parti, nonché dei borsisti - scambiati nell'ambito della stipula e dell'applicazione della presente Convenzione, saranno utilizzati esclusivamente per conseguire le finalità ivi previste nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità e non potranno essere trasferiti a terzi senza previo assenso scritto degli interessati.

Con riferimento ai borsisti, le Parti opereranno in qualità di contitolari del trattamento, impegnandosi ad individuare i dati personali da considerare, i trattamenti necessari, nonché contenuto e modalità di diffusione dell'informativa agli interessati.

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il MAECI metterà a disposizione dell'Università per Stranieri di Siena, nell'ambito della presente Convenzione, dovranno essere trattati con la dovuta riservatezza.

**Art. 16**

Le Parti dichiarano e riconoscono la presente Convenzione conforme alle loro volontà e la sottoscrivono con firma digitale.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Direttore Generale della DGDP

*Min. Plen. Alessandro De Pedys*

Università per Stranieri di Siena:

Il Rettore

*Prof. Tomaso Montanari*